



Data 12/09/2023

Rep. N. 30

**ATTO PUBBLICO PER I SERVIZI DI “LA GOCCIOLINA - SERVIZIO DI SOLLIEVO PER LE FAMIGLIE CON RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI NELL’AMBITO DEL PROGETTO**

**VARAITA INSIEME N. 22737 - Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1**

**“Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” –**

**CUP E31G22000060006 - CIG. 9918154F96**

**TRA**

**L’Unione Montana Valle Varaita**, con sede legale in Frassino (CN), piazza G. Marconi 5, codice fiscale 03553370044 e partita IVA n. 03553370044 rappresentata dalla funzionaria Maria Gabriella BRUN, nata a Cuneo (CN) il 12/10/1968 , domiciliata presso la Sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativo-sociale, nominata con decreto del Presidente dell’Unione Montana Valle Varaita n. 3 del 30/12/2022, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Unione Montana Valle Varaita per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina n. 242 del 13/07/2023; (nel seguito, per brevità anche “*Committente*”)

**E**

**IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale** con sede legale in Bernezzo (CN), Via Mandrile 33, capitale sociale Euro 177.625, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al n° 169400 del 30/04/1993, Albo Cooperative



Sociali al n° 45/B del 22/02/2006, P. IVA 02320780048, in persona del

Legale Rappresentante MIGLIETTI Luca, nato a Cuneo il 18/12/1976, giusti

poteri allo stesso conferiti con Assemblea dei Soci in data 20/04/2023, (nel

seguito, per brevità, anche “*Appaltatore*”);

di seguito, quando congiuntamente, le “*Parti*”

**premesso:**

**1.** che Determinazione del Responsabile dell’area amministrativa n. 280 in

data 30/08/2023, l’Unione Montana Valle Varaita ha affidato a IL RAMO

soc. coop. sociale – impresa sociale i servizi di LA GOCCIOLINA -

Servizio di sollievo per le famiglie con ragazzi diversamente nell’ambito del

progetto “VARAITA INSIEME” a valere sul PNRR M5C3 inv. 1.1.1;

**2.** che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti generali

di IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale, nonché quelli necessari alla

stipula del presente Contratto;

**3.** che IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale ha preso visione del

Capitolato Prestazionale e della documentazione tecnica di appalto allegata

allo stesso;

**4.** che, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, IL RAMO soc. coop. sociale

– impresa sociale è in possesso di apposita garanzia definitiva n. 23 rilasciata

dalla Cassa di Risparmio di Fossano spa sede centrale in data 05/09/2023;

**Tutto ciò premesso**

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 – Premesse Allegati e Definizioni**



**1.1.** Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ma depositati agli atti dell'Unione Montana Valle Varaita:

**a)** Progetto definitivo, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi Allegati, Lettera di invito e relativa modulistica (di seguito, "**Documentazione di appalto**");

**b)** preventivo offerto e dichiarazioni rese da IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale a corredo del preventivo;

**c)** garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

**1.2.** Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

**a)** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione;

**b)** gli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

**c)** il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*"

**d)** il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.

**e)** il D.L. 70/2021 convertito nella L. 108/2021.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

**1.3.** Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui



all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

a) **“Committente”**: Unione Montana Valle Varaita.;

b) **“Contratto”**: il presente contratto comprensivo degli Allegati;

c) **“Appaltatore”**: IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico;

d) **“Incarico”**: le prestazioni affidate dal Committente con il presente Contratto;

e) **“Servizi”**: i servizi di sollievo per le famiglie con ragazzi diversamente abili, anni 2023, 2024 e 2025, come descritto nella Documentazione di appalto;

g) **“Responsabile unico del Procedimento – R.U.P.”**: il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, BRUN dott.ssa Maria Gabriella.

## Articolo 2 – Oggetto

**Servizi relativi all'organizzazione di “LA GOCCIOLINA - Servizio di sollievo per le famiglie con ragazzi diversamente abili” nell'ambito del Progetto “VARAITA INSIEME”**

**2.1.** L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi oggetto dell'Incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d'arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di appalto, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti relative allo sviluppo del livello di progettazione, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e



regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'Incarico, in quanto applicabili.

**2.2.** All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e i suoi atti di regolamentazione.

### **Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell'Incarico**

**3.1.** Nell'esecuzione dell'Incarico, l'Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei Servizi.

**3.2** In caso di varianti in corso d'opera, l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie.

**3.3.** L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del R.U.P., fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei Servizi.

**3.4.** L'Appaltatore e il Committente, per il tramite del R.U.P., si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nel corso dell'esecuzione dei Servizi e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

### **Articolo 4 – Composizione dei Gruppi di Lavoro**



**4.1.** L'Appaltatore ha indicato la composizione dei Gruppi di Lavoro come di

seguito indicato:

- soggetto nominato con funzioni di coordinatore generale delle attività:

Dutto Mauro, nato il 06/03/1976 a Cuneo, c.f.

DTTMRA76C06D205U;

- operatore sanitario O.S.S.: Ferrato Stefania, nata il 13/07/1976 a

Torino, c.f. FRRSFN76L53L219D;

- operatore sanitario terapeuta della riabilitazione: Barbero Cristina, nata

il 05/04/1983 a Savigliano (CN), c.f. BRBCST83D45I470R.

**4.2.** L'Appaltatore si impegna a non modificare i Gruppi di Lavoro e a non

sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per

cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a

seguito di una procedura concordata con il Committente e formalizzata per

iscritto.

### **Articolo 5 – Durata dell'Incarico**

**5.1.** L'Incarico di cui al presente Contratto decorrerà a partire dalla

comunicazione di inizio attività da parte del R.U.P. e terminerà con

l'emissione della verifica di conformità da parte del Committente. Dovrà

comunque concludersi entro il 31/05/2025.

### **5.2. Progettazione delle attività**

Relativamente ai servizi sopra citati, la durata della progettazione del servizio

per la prima annualità delle attività dovrà concludersi entro il 15/09/2023; per

la ripresa dopo la pausa estiva nel 2024 dev'essere concludersi entro il 01/09/2024.



**5.3** Il servizio dovrà essere svolto presso il Centro di Aggregazione di Frassino (CN), piazza G. Marconi 5, nei giorni feriali dal 15/09/2023 al 31/07/2024 e dal 01/09/2024 al 31/05/2025, con interruzione nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali.

**5.4** I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente.

#### **Articolo 6 – Penali**

**6.1.** Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, il Committente potrà applicare delle penali in danno dell'Appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.

**6.2.1.** Il Committente procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o inadempimento delle attività di cui al precedent art. 2, e mancato rispetto di termini indicati agli artt. 5.2 e 5.3, all'applicazione di una penale pari all'1% del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattarsi in occasione del successivo pagamento.

**6.2.2.** Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui all'articolo 5 comma 10 lett. A) del Capitolato prestazionale, e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunità di cui all'articolo 5 comma 10 lett. B) del Capitolato prestazionale, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato



inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 5 comma 10 lett. C) del

Capitolato prestazionale.

**6.2.3.** Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto

quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento)

dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà

per la medesima di richiedere il maggior danno.

**6.2.4.** Il R.U.P. provvederà a contestare l'inadempimento all'Appaltatore e ad

applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi al

Committente entro 20 (venti) giorni successivi alla contestazione, non siano

sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'Appaltatore.

**6.2.5.** Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di

forza maggiore non imputabili all'Appaltatore.

#### **Articolo 7 – Corrispettivi, Modalità di Pagamento e Anticipazione**

**7.1** Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore – se lo stesso ne fa richiesta - entro quindici giorni dall'effettivo

inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce





l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**7.2.** Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, come da preventivo presentato ammonta complessivamente a € 133.800,00, (oneri previdenziali ed IVA esclusi) così suddivisi:

**7.2.a)** prima annualità 2023 € 26.760,00 oltre IVA 5%,;

**7.2.b)** seconda annualità 2024 € 73.590,00 oltre IVA 5%;

**7.2.c)** terza annualità 2025 € 33.450,00 oltre IVA 5%;

**7.3.** Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 7.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

**7.4.** L'Appaltatore riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 7.2. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, materiale



cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente

indicato, per l'esecuzione dell'Incarico.

**7.5.** L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi

7.2.a, 7.2.b e 7.2.c viene rideterminato a consuntivo, sulla base dei parametri

di cui al D.M. 17/06/2016 depurato del ribasso percentuale proposto in sede di

preventivo, in riferimento all'effettivo importo lordo finale dei Servizi, così

come indicato nello stato finale dei servizi, computato in virtù anche

dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei Servizi a seguito di

eventuali varianti tecniche e suppletive.

**7.6.** I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di

fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore e le

indicazioni specifiche relative ai progetti a valere sul PNRR M5C3 inv. 1.1.1,

così come indicato nelle Linee guida rivolte ai Soggetti Attuatori, art. 5.2. Le

fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica

comunicazione da parte del Committente, e verranno liquidate solo dopo la

verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'Appaltatore.

**7.7.** In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata

A/R o tramite PEC, il Committente può sospendere i pagamenti dei

corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi

contrattuali.

**7.8.** La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata

secondo le seguenti modalità:

- fatturazione mensile posticipata sulla base delle giornate di attività espletate.



**7.9.** Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni

lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento quali-quantitativo o dell'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, da parte del Committente.

**7.10.** La/e fattura/e elettronica/he dovrà/nno essere intestata/e a Unione Montana Valle Varaita, codice fiscale 03553370044 CUU UFQ50T devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) negli appositi campi. Dovranno inoltre riportare nel campo note o descrizione la dicitura: "PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 3 MISURA M5C3-1.1.1 "Infrastrutture e servizi sociali di comunità" – Progetto n. 22737 Varaita Insieme".

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S".

**7.11.** Il Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

**7.12.** I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento



quali – quantitativo o dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, da parte dell'Unione Montana Valle Varaita e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio della Verifica di Conformità.

**7.13** In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

**7.14.** Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei Servizi, il corrispettivo delle prestazioni d'Incarico sarà commisurato all'importo complessivo dei Servizi eseguiti e il relativo importo verrà liquidato dopo l'avvenuta approvazione della Verifica di Conformità dei Servizi eseguiti.

#### **Articolo 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

**8.1.** L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

**8.2.** La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore.

**8.3.** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dal Committente, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, il Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione al Committente e alle Autorità competenti.

**8.4.** L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle



disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).

#### **Articolo 9– Recesso e Risoluzione**

**9.1.** Il Committente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne il Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che il medesimo Committente sarà tenuta ad erogare ed, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all'Operatore economico che subentrerà nell'esecuzione dell'Incarico.

**9.2.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di PEC con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;



b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in virtù del presente Contratto e del Capitolato Prestazionale;

c) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Committente;

**9.3.** Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**9.4.** In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale Operatore economico incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 10 – Subappalto**

Non è ammesso il subappalto.

#### **Articolo 11 – Cessione del contratto e cessione dei crediti**

**11.1.** È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**11.2.** E' ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

**11.3.** In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di legge ed accettato dal Committente.



## **Articolo 12 – Verifica di conformità**

Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

## **Articolo 13 – Obblighi di informazione e pubblicità**

E' fatto obbligo di informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea in tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del PNRR. Pertanto l'Appaltatore deve riportare su tutto il materiale di comunicazione, cartaceo o digitale, almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU e l'indicazione della misura finanziatrice del progetto ovvero PNRR M5C3 inv.

1.1.1. Quando associato ad altri loghi l'emblema dell'Unione Europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi.

L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi.

## **Articolo 14 – Elezione di domicilio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, le parti eleggono domicilio:

- Unione Montana Valle Varaita presso la propria sede, in piazza G. Marconi 5 a Frassinò (CN) e pec [unionemontanavaraita@legalmail.it](mailto:unionemontanavaraita@legalmail.it);
- L'Appaltatore presso la propria sede, via Mandrile n° 3, Bernezzo (CN), e-mail [info@ilramo.it](mailto:info@ilramo.it) e pec [amministrazione@pec.ilramo.it](mailto:amministrazione@pec.ilramo.it) .

## **Articolo 15 – Spese contrattuali**



Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Incarico.

### **Articolo 16 – Responsabilità e danni**

**16.1** L'Appaltatore è responsabile verso l'Unione del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte dell'Unione, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

**16.2** Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

**16.3** Incombe all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.

**16.4** Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'Appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti

**16.5** L'Appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia





civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio, intendendosi

l'Unione ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

**16.6** L'Appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Unione e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

**16.7** A copertura dei danni di cui l'Appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dal successivo art. 17.

#### **Articolo 17 – Assicurazioni.**

**17.1** Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico del soggetto aggiudicatario, che ne sarà la sola responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

**17.2** A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali minimi di garanzia:

- € 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo, con un limite di € 2.500.000,00 per persona e di € 2.500.000,00 per cosa danneggiata e/o animali.



La polizza dovrà comprendere la responsabilità civile per i danni arrecati ai beni in consegna, custodia ed in utilizzo di proprietà della Unione, anche a seguito di eventuali danni derivanti da incendio conseguenti a propria responsabilità, il cui massimale specifico non potrà essere inferiore al trenta per cento del amssimale in rct.

Nella garanzia della polizza R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dalla Ditta appaltatrice nonché le nuove figure previste dalla legge Biagi.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà contenere la responsabilità civile personale degli operatori e/o collaboratori che opereranno in nome e per conto della ditta appaltatrice.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.

**17.3** L'Appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare l'Unione da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

**17.4** In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

**17.5** Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.



**17.6** La polizza dovrà contenere esplicita rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Unione, ed inoltre dovrà contenere le eventuali rinunce alle rivalse da parte dell'INAIL, dell'INPS e qualsiasi ente consimile.

**17.7** Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

### **Articolo 18 – Segretezza dei dati**

**18.1** Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD 679/2016), con riferimento all'erogazione del servizio di cui in premessa, il soggetto committente, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali di cui è Titolare, designa il soggetto appaltatore quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione al servizio affidato. Il committente affida all'appaltatore tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al servizio. Inoltre, si definisce che:

- La durata del trattamento coincide, salvo diverse disposizioni, alla durata dell'appalto cui si fa riferimento.

- La natura e la finalità del trattamento sono insite nell'esecuzione del servizio descritto nel capitolato di gara.

- I dati personali coinvolti nel trattamento sono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti con disabilità che usufruiscono dei servizi oggetto dell'appalto.

**18.2** Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente articolo verrà automaticamente meno,



senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il soggetto appaltatore non sarà più legittimato a trattare i dati del cliente. Tuttavia, sarà tenuto, su richiesta dell'Ente, a

- Restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure
- Provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

**18.3** In entrambi i casi il soggetto appaltatore provvederà a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso di essa non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.

#### **Articolo 19 - Privacy**

**19.1** Il trattamento dei dati personali raccolti dal Committente viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

**19.2** I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano



conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto

contrattuale di che trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità

indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

**19.3** L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e

la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento

medesimo.

**19.4** L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali

che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE

679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

**19.5** Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato,

compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del

Regolamento UE n. 679/2016.

## **Articolo 20 – Miscellanea**

**20.1.** Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

**20.2.** L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta

tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza

trovano applicazione le norme del codice civile sull'interpretazione del

contratto.

**20.3.** Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque,

connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione,

validità, esecuzione e risoluzione – è competente in via esclusiva il Tribunale

Civile di Cuneo.



\* \* \*

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Unione Montana Valle Varaita, M. Gabriella Brun, documento firmato digitalmente

Appaltatore, IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale , Luca Miglietti, documento firmato digitalmente

\* \* \*

Ai sensi e per gli effetti *ex artt.* 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare:

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Incarico

Art.5 – Durata dell'Incarico;

Art.6 – Penali;

Art.7 – Corrispettivi, Modalità di Pagamento e Anticipazione;

Art.8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Art.9 – Recesso e risoluzione;

Art.11 – Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art.13 – Obblighi di informazione e pubblicità.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

Appaltatore, IL RAMO soc. coop. sociale – impresa sociale , Luca Miglietti,



documento firmato digitalmente